

Sabatini bis, non è finanziabile la sostituzione di un veicolo

<div id = "calendar-container"><div id = "year">2015</div> <div id = "day">12</div><div id = "month">Giugno</div></div>

Gli autotrasportatori possono fruire dei contributi pubblici "Sabatini bis", ma non per l'acquisto di uno o più automezzi da sostituire a quelli già in loro possesso.



La [Sabatini bis](#), varata nel 2013, agevola con un contributo in conto interessi gli investimenti delle piccole e medie imprese, che acquistano nuovi macchinari, impianti, attrezzature, hardware, software e tecnologie digitali.

Come vi abbiamo annunciato [QUI](#), a fine febbraio 2015 il Ministero dello sviluppo economico - in applicazione del Regolamento UE 651/2014 - ha esteso le agevolazioni della Sabatini bis alle aziende di autotrasporto, inizialmente escluse.

Nei giorni scorsi il Ministero, con una nuova circolare, ha confermato che “il settore dei trasporti è ammissibile senza limitazioni” agli investimenti in favore delle PMI previsti dalla Sabatini bis.

Ha, però, precisato che **un'azienda di autotrasporto non può fruire del contributo per acquistare uno o più automezzi in sostituzione di quelli già in suo possesso**

. Infatti, anche l'acquisto di beni strumentali per l'autotrasporto deve rientrare in una delle tipologie di investimento indicate dal Regolamento UE 651/2014:

- realizzazione di un nuovo stabilimento;
- ampliamento di uno stabilimento esistente;
- diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi;
- trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.

Il Ministero ha anche specificato che l'azienda deve avviare l'investimento - ossia l'acquisto dei beni per i quali si chiede l'agevolazione - successivamente alla presentazione della domanda.

Trovate [QUI](#) il testo della circolare ministeriale.

© TN Trasportonotizie - Riproduzione riservata

